

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DIANA Lino, MONTAGNINO, BEDIN,
VERALDI, RESCAGLIO e ZILIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 AGOSTO 1996

Modifica dell’articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212,
in materia di disciplina della propaganda elettorale

ONOREVOLI SENATORI. - In ogni competizione elettorale, a tutti i livelli, assistiamo spesso all'incivile spettacolo della affissione selvaggia, che lascia indignati i cittadini ed esausti i competitori, costretti ad una rincorsa senza fine, a tutto vantaggio dei concorrenti scorretti i quali spesso la fanno da padrone, a danno dei concorrenti o più deboli economicamente ed organizzativamente o più corretti.

A questo spettacolo indecoroso si accompagna un vero e proprio mercenariato per l'affissione del materiale di propaganda elettorale che a volte sconfinava in un vero e proprio racket.

Da qui nasce la necessità di ripensare la regolamentazione delle affissioni elettorali atta a garantire e a tutelare la presenza di tutti i soggetti politici della competizione elettorale negli spazi a loro assegnati secondo le disposizioni di legge. A tal fine si propone di demandare la gestione delle affissioni del materiale di propaganda elettorale alle Amministrazioni comunali, le quali potranno, previo pagamento da parte del candidato, gestire il servizio direttamente oppure affidandolo in concessione a società, cooperative o privati, sempre con il vincolo di disposizioni rigide ed uguali per tutti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, le parole: «possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati» sono sostituite dalle seguenti «sono effettuate a cura del Comune, che ha la facoltà di affidare in concessione tale servizio a società, cooperative o privati».

